

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL  
REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE PROVINCIALE N. 86, DEL  
10.11.98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI ISTITUZIONE E  
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.

**Art. 1**  
**(Principi generali)**

1. Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 506/99, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominato PRA, istituita per la Provincia della Spezia con deliberazione regolamentare n. 86 del 10.11.98 e successive modific. ed int.è disciplinata dagli articoli seguenti.

**Art. 2**  
**(Oggetto dell'imposta)**

1. L'imposta è dovuta a pena di irricevibilità sulle formalità richieste a decorrere dal 1° gennaio 1999 basate su scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dovuta anche a fini della intestazione per importazione o per causa di morte, nonché su atti pubblici e su sentenza o altri atti giudiziari o amministrativi aventi natura traslativa soggetti a registrazione nel PRA.

**Art. 3**  
**(Riscossione dell'imposta)**

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa imposta, se non gestite dalla Provincia, sono affidate alle seguenti condizioni:
  - il compenso spetta all'ACI per tutte le formalità che danno luogo ad una effettiva riscossione dell'imposta di trascrizione, ancorché fondate su titolo unico;
  - viceversa nelle formalità ipotecarie plurime riguardanti più veicoli e fondate su un solo titolo e per lo stesso credito, il compenso è applicato soltanto alla prima di tali operazioni che è l'unica soggetta all'IPT;
  - i compensi sono trattenuti dal lordo dell'imposta provinciale riscossa giornalmente dall'Ufficio;
  - il compenso spettante all'ACI resta pari a quanto percepito nel 1999 ed ammontante a Lire 7.068 \* per ciascuna formalità.

**Art. 4**

### **(Modalità e termini)**

1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità al momento della richiesta al PRA. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria;
2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutata non si fa luogo ad ulteriore riscossione salvo che non sia stata rifiutata per insufficiente versamento;
3. La formalità di prima iscrizione veicoli nel PRA, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;
4. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. N. 446/97;

#### **Art. 4 bis.**

#### **(Inserito con deliberazione di C.P. n° 264 del 19.12.2005)**

L'imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli intestati ai portatori di handicap sensoriali:

- per le cessioni soggette ad IVA per tutte le tipologie di autovetture sia nuove che usate è ridotta del 50 % della tariffa minima richiesta (riduzione ammontante ad € 180,97/2= € 90,49);
- per i trasferimenti non soggetti ad IVA solo per le autovetture fino a 100 Kw, è ridotta del 50% della tariffa richiesta (riduzione del 50% della tariffa variabile in relazione ai Kw);

Si intendono "portatori di handicap sensoriali" titolari dell'agevolazione su descritta come da circolare nr 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso:

- Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore);
- Ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);
- Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);
- Sordomuti (coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e tutti coloro che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente qualifichino tali);

Ai fini del godimento dell'agevolazione i portatori di handicap sensoriali devono presentare: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;

La riduzione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento ad una sola autovettura, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo sia stato cancellato da detto registro";

#### **Art. 5**

### **(Sanzioni)**

1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi 3 e 4 del precedente articolo, si applica la sanzione di cui al comma 1 è ridotta, rispettivamente ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta;
2. La sanzione prevista di cui al comma 1 è ridotta, rispettivamente ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
3. Nel caso di formalità ripresentate, ai fini del computo delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purché in tale data l'imposta provinciale di trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per gli atti soggetti ad IVA;
4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati il richiedente ed il soggetto a cui favore è richiesta la formalità.

### **Art. 6 (Documentazione necessaria)**

1. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'ufficio del PRA:
  - a) L'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. n. 514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente e copia certificata conforme;
  - b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92; sulle note dev'essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
  - c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;

### **Art. 7 (Quietanza e controlli)**

1. Le note presentate al PRA devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute. Una copia dell'elenco integrato dall'Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal certificato di proprietà rilasciato dal PRA dopo l'esecuzione della formalità, ovvero della 2<sup>a</sup> nota ove occorra;
2. L'Ufficio del PRA per ciascuna formalità richiesta provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per imposta provinciale di trascrizione, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29.7.1927 n. 1814 riportandovi altresì l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al Concessionario.

### **Art. 8**

### **(Termini e modalità di versamento dell'imposta)**

1. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione giornalmente riscossa è versato alla Provincia al netto del compenso spettante al Concessionario entro il terzo giorno successivo lavorativo;
2. L'Ufficio del PRA effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine;
3. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle percezioni sulle formalità eseguite presso l'Ufficio del PRA entro tre anni.

### **Art. 9 (Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata, unitamente alla nota di trascrizione originaria, allo stesso Ufficio del PRA che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente, su conforme parere della Provincia, delle somme versate a titolo di imposta provinciale di trascrizione ed alle conseguenti annotazioni nel registro Progressivo del PRA;
2. Analogamente il PRA provvede per i versamenti in eccesso;
3. Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate,
4. In caso di controversia con il richiedente, il Concessionario trasmette gli atti alla Provincia per seguito di competenza;
5. Il PRA provvede, altresì, al recupero degli importi non riscossi a seguito di errore in sede di liquidazione da parte dello stesso ufficio del PRA e provvede, in caso di controversia con la parte privata, alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

### **Art. 10 (Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione;
2. In particolare sono esentati dal pagamento dell'IPT gli atti di trasferimento a favore delle ONLUS ex L. 460/97, gli atti di trasferimento a favore delle Associazioni di volontariato ex L. 266/91 purché tali associazioni risultino iscritte all'Albo regionale;
3. Rientrano nel caso dell'esenzione anche le sentenze del Giudice di Pace rispetto alle quali il valore del veicolo sia dichiarato nella sentenza stessa inferiore a 2.000.000 di Lire \* ex L. 374/91.

### **Art. 11**

### **(Fornitura di dati)**

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

### **Art. 12**

#### **(Richiamo ad altre disposizioni)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articoli 56 e 57, in materia di imposta provinciale di trascrizione.

\* importi da intendersi convertiti in euro